

Comunita' Montana Titerno e Alto Tammaro

Sede legale: Via Telesina,174 - 82023 Cerreto Sannita - tel. 0824-861556; fax 0824-861341
Ex Alto Tammaro: Via del Popolo,6- 82020 Castelpagano - tel 0824-935280; fax 0824-935382

Prot. n° 1971 del 08 GIU. 2017

- Al Presidente della Comunita' Montana
"Titerno e Alto Tammaro"
SEDE

- Alla Giunta Esecutiva
della Comunita' Montana
"Titerno e Alto Tammaro"
SEDE

- Ai componenti
del Coordinamento antieolico
VIA MAIL AI RISPETTIVI RECAPITI

- Ai componenti del gruppi di lavoro
"Consulenza legale"
VIA MAIL AI RISPETTIVI RECAPITI

- Ai componenti del gruppo di lavoro
"Consulenza tecnica"
VIA MAIL AI RISPETTIVI RECAPITI

- Ai componenti dei gruppi di lavoro
"Consulenza medica"
VIA MAIL AI RISPETTIVI RECAPITI

OGGETTO: DIMISSIONI da responsabile del coordinamento antieolico.-

La scrivente Angela Maria Zeoli, Dirigente del settore agri-foreste della Comunita' Montana "Titerno e Alto Tammaro", nominata Responsabile del Coordinamento antieolico con delibera di G.E. n° 101 del 15.09.2016,

PREMESSO

- Che con Ordinanza del sindaco di Santa Croce del Sannio, datata 04.05.2017, allegata, e' stato aperto al traffico, limitatamente al passaggio delle pale eoliche, lo svincolo della strada fondovalle Tammaro, nel tratto Santa Croce-Strada Prov.le di Cercemaggiore, chiuso al traffico veicolare - con precedente ordinanza del 22 ottobre 2015 - perche' danneggiato dagli eventi alluvionali del 15 ottobre 2015;
- Che detta ordinanza, appresa, dalla scrivente, solo tramite i social media, fa riferimento a provvedimenti, adottati da altro ufficio della Comunita' Montana, di cui la

scrivente non e' stata mai informata per cui non e' stato possibile richiedere ne' parere legale né parere tecnico nel merito;

- Che la ditta Renexia srl ha richiesto, in data 20.01.2017, autorizzazione ex novo allo svincolo idrogeologico per terreni non inseriti nell'autorizzazione unica e - non avendola ottenuta in quanto in contrasto con le disposizioni di legge - ha presentato ricorso al TAR con richiesta di risarcimento danni a questa comunita' montana, per un presunto ritardo nell'esecuzione da addebitarsi alla mancanza dell' autorizzazione stessa che, si ribadisce, non poteva essere rilasciata;
- Che la G.E., a seguito di una prima relazione della scrivente in merito al ricorso della Renexia srl, ha rinviato l'assenso alla costituzione dell'Ente in giudizio per non meglio specificati approfondimenti circa l'opportunita' della costituzione;
- Che, a seguito di una seconda relazione di sollecito, la G.E. ha preteso l'acquisizione di un parere legale, circa l'opportunita' della costituzione e solo di fronte al parere che evidenziava non solo l'opportunita' ma la necessita' di difendersi in giudizio, ha dato l'assenso alla costituzione;
- Che - allo scopo di mettere la Comunita' Montana nella condizione di dimostrare che nessun danno e' stato causato alla ditta Renexia srl, in quanto la stessa ha eseguito comunque i lavori nel terreno vincolato anche in assenza di autorizzazione - la scrivente ha richiesto al comune di Santa Croce del Sannio, con mail in data 03.05.2017, successiva PEC di sollecito in data 10.05.2017 e ben 5 telefonate di ulteriore sollecito, un sopralluogo congiunto di constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori in terreno vincolato;
- Che ad oggi la richiesta, di cui e' stato informato per iscritto il presidente della comunita', sindaco del suddetto comune, non ha avuto riscontro;
- Che il TAR Campania, con sentenza 3019/2017 e il Consiglio di Stato con sentenza 02700/2017 del 6.6.2017, hanno riconosciuto legittime le opposizioni fatte da istituzioni, comitati e cittadini contro la modalita' di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici ricadenti nei comuni di Circello e Castelpagano;
- Che la sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra blocca, di fatto, i lavori di installazione delle pale eoliche nel comune di Circello che danneggiano quasi esclusivamente il confinante territorio del comune di Santa Croce del Sannio;
- Che l'ordinanza del sindaco di Santa Croce del Sannio del 04.05.2017 - che, di fatto, ha spianato la strada ai trasporti eccezionali, in assenza, per quanto a conoscenza della scrivente, di lavori sostanziali di messa in sicurezza della strada stessa- ha consentito l'esecuzione di lavori illegittimi che, in mancanza dell'ordinanza stessa, non sarebbero mai stati eseguiti;
- Che le sentenze sopra citate dimostrano, qualora ce ne fosse ulteriore necessita', la correttezza e legittimita' delle azioni poste in essere dall'ufficio diretto dalla scrivente, per cui nessun addebito puo' essere mosso per il lavoro svolto;

Per tutto quanto indicato in premessa e per il rispetto dovuto a chi la battaglia contro le illegalita' e le speculazioni la porta avanti senza ambiguita', la scrivente rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di responsabile del coordinamento antieolico per l'impossibilita' di svolgere lo stesso con cognizione di causa.

Si coglie l'occasione per ringraziare i componenti del Coordinamento e i consulenti per la proficua collaborazione fin qui prestata.

Castelpagano, li 08.06.2017

Il Dirigente

Zeoli Dott. Angela Maria





COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO

c.a.p. 82020 – PROVINCIA DI BENEVENTO
Piazza Municipio tel. 0824-950005 fax 0824-950242

IL SINDACO

- **VISTA** la nota della Comunità Montana Alto Tammaro Titerno con la quale comunica che la Ditta Renexia Services srl ha completato i lavori, sulla strada a scorrimento veloce Fondovalle Tammaro, tratto svincolo Santa Croce del Sannio – S.P. per Cercemaggiore, inerenti alla sistemazione di alcuni tratti interessati dai dissesti stradali e alla installazione di segnaletica stradale;
- Con stessa nota la Comunità Montana Alto Tammaro Titerno chiedeva una deroga all'Ordinanza Sindacale N. 18 del 22.10.2015 (Chiusura al transito Tratto di strada Fondovalle Tammaro) per consentire alla Ditta Renexia Service Srl il transito dei mezzi pesanti adibiti al trasporto eccezionale;
- **VISTA** l'Ordinanza Sindacale N. 18 del 22.10.2015 con la quale, il suddetto tratto di strada veniva chiuso al transito veicolare, a seguito dei dissesti causati dall'alluvione del 19 e 20 ottobre 2015;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n° 267/2000;

DISPONE

CHE in deroga all'Ordinanza Sindacale n. 18 del 22.10.2015 si consente il transito ai soli mezzi adibiti a trasporto eccezionale, della Ditta Renexia Services srl, sul tratto di strada a scorrimento veloce Fondovalle Tammaro, tratto svincolo Santa Croce del Sannio – S.P. per Cercemaggiore;

CHE resta a carico della Ditta Renexia Service Srl ogni onere, spesa e responsabilità connesse alla disciplina del traffico veicolare durante il periodo di validità della suddetta deroga;

CHE la Ditta Renexia Service Srl provvederà all'apertura ed alla chiusura del tratto di strada in oggetto, in corrispondenza di ogni transito, eccezionale, effettuato.

CHE detta deroga ha la durata di trenta giorni dalla notifica della presente.

Le Forze dell'Ordine e l'Ufficio di Polizia Municipale sono incaricate della esecuzione della presente Deroga.

Dalla Casa Municipale, li 04.05.2017



IL SINDACO

Rag. Antonio Di-Maria